



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Federica Nardi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025, fissata per la valutazione della sola istanza proposta dagli opposenti SANTONI- CARUSO, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, a loro notificato dalla V (e per essa dalla

.) per il pagamento, in virtù del contratto di mutuo fondiario concluso in data 13.01.2006 con la S.p.a. (già S.p.a.), della somma di € 48.077,28, di cui € 27.950,33 per quota capitale rate insolute, € 16.851,79 per quota interessi rate insolute, € 2.792,19 per interessi di mora e il residuo per spese del precetto, oltre agli ulteriori interessi maturandi al tasso contrattuale;

rilevato, preliminarmente, che non appare anzitutto in discussione la competenza territoriale di questo Tribunale, adito dai con il loro atto d'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., tenuto conto di quanto allegato al riguardo sia dagli stessi, sia dalla nell'ambito della sua memoria difensiva depositata per l'udienza di discussione dell'istanza di sospensiva (cfr. per tutte, Cass. civ. 8024/2021, ove è stato ribadito che *"l'elezione di domicilio cd. anomala siccome rivela privi di collegamenti con il luogo della (possibile) esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili... compreso quello di notifica del precetto..."* e che, pertanto, *"...in caso di contestazione del debitore si determina... una situazione analoga a quella della dichiarazione omessa"*, nel senso che nel caso in cui *"...il debitore intimato effettui una specifica contestazione sul punto... gli effetti della stessa non si produrranno (a meno che il creditore non ne dimostri la regolarità), con... riguardo alla competenza del giudice dell'opposizione"*);

rilevato, quanto ai motivi dedotti nel merito dagli opposenti a supporto della loro istanza di sospensione, che gli stessi hanno formulato, in sintesi, i motivi d'opposizione che seguono:

i) difetto di *"legittimazione"* e di *"titolarità attiva"* in capo all'opposta, sul rilievo che l'avvenuta cessione del credito di cui all'atto di precetto opposto non sarebbe dimostrata dal solo avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB;

ii) avvenuta applicazione da parte della banca, in relazione al contratto di mutuo del 13.01.06, di un ammortamento del finanziamento in regime di interessi composti senza una

corrispondente pattuizione intervenuta in tal senso con i mutuatari, con la conseguente violazione, a loro dire, sia dell'art. 821 co. 3 c.c., applicabile al rapporto poiché non derogato da un accordo intervenuto al riguardo tra le parti, sia dell'art. 1283 c.c., ovvero dell'art. 120 co. 2 TUB e relativa delibera CICR del 09.02.2000, art. 6, o la loro elusione, in frode alla legge, ex artt. 1343 e 1344 c.c., nonché violazione della *"trasparenza in senso economico"* e inosservanza degli artt. 1284, 1346 e 1418 co. 2 c.c. e art. 117 co. 4 TUB, e la necessità che il piano di ammortamento venga pertanto rideterminato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;

iii) indeterminatezza del successivo contratto del 20.10.2015, con il quale il mutuo suindicato è stato rinegoziato tra le parti, atteso che con tale accordo è stata prevista l'applicazione di un tasso non più fisso, ma variabile e indicizzato all'Euribor, senza però che sia stata specificata la base (il divisore) di tale indice e che sia stato allegato, altresì, a detto accordo un piano di ammortamento o sia stato, comunque, specificato nello stesso il regime di capitalizzazione adottato nello sviluppo del piano di rimborso del prestito, con la conseguente violazione, per entrambi i profili indicati, degli artt. 1346 e 1284 c.c. e art. 117 co. 4 TUB;

iv) insussistenza, per l'effetto, di una qualche ragione di credito azionabile dall'opposta in via esecutiva, sull'assunto che dalle violazioni che precedono consegue che il saldo in linea capitale ancora dovuto dai mutuatari, alla data della rinegoziazione del mutuo del 20.10.15, non fosse, in realtà, di € 248.523,25, ma di € 211.255,39, e che dal ricalcolo del piano d'ammortamento effettuato dal consulente incaricato dagli opposenti, in relazione al nuovo accordo del 20.10.15, con l'applicazione del tasso legale in luogo di quello previsto in maniera indeterminata in tale accordo, emerge per i finanziati, alla data del 25.06.2024, un saldo a credito di € 6.656,70;

rilevato che l'opposta ha depositato, per parte sua, una memoria difensiva in vista dell'udienza fissata per la valutazione dell'istanza di sospensione, chiedendo il rigetto di tale istanza e deducendo, in sintesi:

- che la titolarità del credito in capo alla _____, nq. cessionaria, è documentata in via assorbente dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente _____ e che, comunque, nell'avviso di cessione in G.U. è stata fornita sufficiente indicazione dei crediti fatti oggetto della cessione "in blocco";

- che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opposenti, al rapporto oggetto di causa si attaglia, poi, perfettamente la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15130/2024, in ragione della natura del mutuo stipulato dalle parti in data 13.01.06, a tasso fisso sino alla pattuizione modificativa intervenuta tra banca e mutuatari nell'ottobre 2015, pattuizione quest'ultima intervenuta, peraltro, a favore dei finanziati, con la previsione di un tasso variabile per il prosieguo del rapporto in luogo del tasso fisso inizialmente concordato, e che, in ogni caso, i principi affermati nella suddetta pronuncia del giudice di legittimità sono estensibili anche a fattispecie diverse da quella del mutuo a tasso fisso e smentiscono, nel presente caso, la fondatezza degli assunti dei

- che è infondato, inoltre, l'assunto avversario in ordine a una sottaciuta applicazione della capitalizzazione composta degli interessi, tenuto conto del contenuto

della documentazione contrattuale in atti, e tantomeno il contratto di mutuo può dirsi viziato o in frode alla legge, stante che il frazionamento dei pagamenti in periodi infrannuali non si pone in contrasto con le disposizioni richiamate nell'atto d'opposizione;

- che il regime composto degli interessi non dà luogo, altresì, a un'inosservanza dell'art. 1283 c.c., mentre l'art. 821 c.c. non vincola alla proporzionalità lineare pretesa irragionevolmente dai con il loro atto d'opposizione;

- che risultano, poi, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità le prospettazioni degli opposenti in merito all'indeterminatezza e al ricalcolo dell'ammortamento con l'applicazione dell'art. 117 TUB o del tasso legale, né le stesse possono giustificare, comunque, la pretesa dei di modificare il saldo iniziale alla data del 20.10.2015 intervenendo sul periodo precedente alla variazione del tasso “...e adducendo, a tal fine, le giustificazioni utilizzate per delegittimare l'adozione vantaggiosa del tasso variabile”, e in ogni caso, da ultimo, resterebbe che “...a tutto voler concedere, il credito vantato dalla cessionaria sia de facto incontestabile, quantomeno con riferimento agli importi in quota capitale intimati nell'atto di precetto e relativi alle 33 rate insolute, ex se sufficienti a legittimare la prosecuzione dell'esecuzione”;

- che non è stato dedotto, infine, da parte degli opposenti alcun elemento a fondamento dell'ulteriore requisito del *periculum in mora*;

esaminati gli atti e i documenti depositati e ritenuto che l'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. meriti accoglimento, ravvisandosi i “*gravi motivi*” previsti da tale disposizione;

ritenuto infatti che, per quanto non appaiano allo stato dirimenti i motivi d'opposizione sopra compendianti *sub i)* e *sub ii)*, non sembra di contro infondata *prima facie* la contestazione avanzata dagli opposenti e sopra sintetizzata *sub iii)*, con specifico riferimento alla lamentata indeterminatezza della pattuizione del tasso d'interesse convenzionale variabile applicabile al rapporto a far data dall'ottobre 2015;

che, in particolare, per quel che attiene il motivo *sub i)*, non sembra difatti che possa dubitarsi, allo stato degli atti, della titolarità del credito in capo all'opposta, nq. cessionaria della Unicredit S.p.a., tenuto conto che l'avvenuta cessione intervenuta in favore della ALTEA SPV appare dimostrata già dal contenuto dell'avviso di cessione in G.U. ex art. 58 TUB, quale elemento che -in aderenza ai principi espressi anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità - può valere, in realtà, a dare prova indiretta dell'avvenuta cessione del credito, oltre ad essere stata, poi, ulteriormente suffragata dall'opposta mediante la produzione di attestazione sottoscritta dalla società cedente (cfr. doc. 4 in allegato alla memoria difensiva della PV, recante copia dell'avviso di cessione in GU, ove è richiamato, ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti, anche un elenco liberamente accessibile sul *web*, nonché doc. 7, ove l'opposta ha riprodotto l'elenco disponibile sul sito *internet* della cedente indicato in tale avviso, e doc. 6, relativo all'attestazione rilasciata dalla cedente a proposito dell'avvenuta cessione in favore della

Il credito di cui si discute, ivi individuato con lo stesso numero identificativo 00921001300425 riportato anche nella proposta dei mutuatari del 20.10.15, prodotta come doc. 2 fasc. opposenti; nella giurisprudenza di legittimità, si v. tra le altre Cass. civ.

17944/2023, Cass. civ. 10860/2024, Cass. civ. 16526/2024, nonché Cass. civ. 10200/2021, quest'ultima relativa all'idoneità probatoria attribuibile alla dichiarazione resa dalla cedente in merito all'avvenuta cessione, non importa se in pendenza del giudizio avviato dal cessionario o, comunque, in tempi successivi all'atto di cessione);

che, inoltre, relativamente al motivo d'opposizione *sub ii*), sembra da escludere, allo stato, la ravvisabilità delle violazioni lamentate dai _____, avuto riguardo a quanto concordato *inter partes* nel contratto di mutuo del 13.01.06 con riferimento al regime degli interessi applicabili, all'accluso piano d'ammortamento del finanziamento e all'avvenuta indicazione, ad opera della banca, anche dell'ISC dell'operazione; tenuto conto di tali elementi documentali, sembra pertanto da escludere, allo stato degli atti, in relazione all'inosservanza prospettata dagli opposenti degli artt. 1346 e 1284 c.c. e 117 e 120 TUB, che la banca abbia fatto applicazione di condizioni non concordate *inter partes*, alla luce del complessivo contenuto di tale documentazione negoziale, né appare ricorrere una nullità delle relative condizioni contrattuali per l'inosservanza dell'art. 821 c.c., che è disposizione che è comunque da escludere, in via assorbente, abbia natura inderogabile (come anche riconosciuto dagli opposenti), o per la violazione (diretta o indiretta) dell'art. 1283 c.c., recante il divieto di produzione di ulteriori interessi su interessi scaduti (cfr. per tutte, nella giurisprudenza di legittimità, di recente, Cass. civ. S.U. 15130/2024);

ritenuto invece, con riferimento al motivo d'opposizione *sub iii*), che, pur avendo l'accordo del 20.10.2015 previsto, per quanto ivi non diversamente pattuito, che sarebbero rimaste ferme tutte le ulteriori condizioni di cui al contratto del 13.01.06, nondimeno non sembra, in effetti, che nello stesso sia stato pattuito univocamente quale avrebbe dovuto essere l'indice al quale fare riferimento per la determinazione del tasso d'interesse, qui convenuto *ex novo* dai contraenti come tasso variabile in luogo di quello fisso originariamente previsto nel contratto del 13.01.06, avuto riguardo a quanto specificamente lamentato in proposito dai _____ nel loro atto di citazione e tenuto conto, altresì, delle statuizioni rese in argomento dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 20801/2024, ove è stato evidenziato che “...in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse... sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante...” e che “... Non a caso... i contratti di mutuo ...di regola ...prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso..., con l'indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)...”);

che, altresì, in virtù del motivo d'opposizione appena richiamato - e sul quale l'opposta non appare avere preso specifica posizione, allo stato, nella sua memoria difensiva depositata in vista dell'udienza del 20.02.25 - non può poi trascurarsi che gli opposenti abbiano prospettato che non vi sarebbe, in realtà, alcuna ragione di credito della SPV suscettibile di giustificare il precetto qui opposto, essendo piuttosto i mutuatari ad essere, a loro dire, creditori in relazione al saldo riveniente dalla rideterminazione

dell'ammortamento del prestito con applicazione del tasso d'interesse legale in luogo di quello lamentato come indeterminato di cui all'accordo del 20.10.15, ed anche a tal riguardo non sembra che vi siano state, allo stato degli atti, specifiche deduzioni ad opera dell'opposta, idonee a far concludere che sussisterebbe, comunque, a fronte di tale prospettata rideterminazione del piano di rimborso, una sua ragione creditoria a fondamento della minacciata iniziativa *in executivis* e quale ne sarebbe il relativo ammontare, donde la necessità di svolgere sul punto opportuna istruttoria;

che per quel che concerne, poi, il requisito del *periculum in mora*, non appare di ostacolo quanto è stato lamentato in proposito dalla SPV nella sua memoria, stante che, posta la positiva valutazione del *fumus boni iuris*, sia pure necessariamente allo stato degli atti e nei limiti sopra indicati, non può non rilevarsi, a giudizio del decidente, che la ricorrenza del *periculum* risulti, nella specie, sufficientemente comprovata dal rischio per i di venire esposti ad esecuzione forzata per un credito dagli stessi contestato, per quanto sopra, nell'*an* oltre che nel *quantum*, credito che appare, per converso, già salvaguardato nelle more, dal lato dell'opposta, dall'ipoteca di cui al contratto di mutuo azionato;

ritenuto, quindi, che l'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. debba essere accolta;

ritenuto, infine, che allo stato resta ferma la data della prima udienza indicata nell'atto di citazione dei per la trattazione nel merito del giudizio d'opposizione, ex art. 183 c.p.c., non essendo ancora scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., con la conseguenza che l'adozione di ogni provvedimento ai sensi dell'art. 171 *bis* c.p.c. - da cui conseguono anche i termini ex art. 171 *ter* c.p.c. - deve essere riservato all'esito della scadenza del termine anzidetto;

p.q.m.

visto l'art. 615 co. 1 c.p.c.,

accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto;

riserva all'esito della scadenza del termine ex art. 166 c.p.c. l'adozione di ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 171 *bis* c.p.c.

Si comunichi.

Velletri, lì 28/02/2025

Il Giudice

dott.ssa Federica Nardi